



Valeria Fedeli  
Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca – MIUR

Carla Barbati  
Presidente del CUN

Andrea Graziosi  
Presidente dell'ANVUR

Maria Letizia Melina  
Direttore Generale per lo studente, lo sviluppo  
e l'internazionalizzazione della formazione superiore – MIUR

## **MIGLIORARE LA QUALITA' DELL'ITER FORMATIVO E PROFESSIONALIZANTE DEGLI PSICOLOGI**

I principali organi di rappresentanza professionale, accademica e scientifica della psicologia italiana, Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (CNOP), Conferenza della Psicologia Accademica (CPA), Associazione Italiana di Psicologia (AIP), si sono costantemente resi disponibili a formulare proposte e a condividere iniziative con l'obiettivo di facilitare la transizione tra formazione e lavoro e di garantire ai laureati in psicologia un'adeguata formazione nelle competenze professionali iniziali, come necessario per tutti i corsi di studio che preparano all'esercizio di professioni rilevanti per la tutela della salute.

In questa prospettiva, congiuntamente segnalano alle Signorie Loro tre proposte utili a migliorare la qualità dell'iter formativo degli psicologi.

### **1) Assegnazione delle Lauree di Psicologia a classi di minore numerosità.**

Nel 2012 l'AIP aveva evidenziato l'incongruenza legata all'assegnazione dei Corsi di Studio che preparano alla professione di psicologo alla classe di maggiore numerosità per l'ammissione di studenti e quindi alla classe con anche il peggior rapporto numerico fra discenti e docenti.

Il CNOP, la CPA e l'AIP avevano chiesto successivamente **l'assegnazione a classi di minore numerosità** in ragione della particolare complessità dell'iter formativo degli psicologi.

Infatti il percorso triennale L24 deve sia sviluppare nei discenti conoscenze in tutti i settori della psicologia sia fornire una solida base tecnica e metodologica; le successive lauree magistrali LM/51 devono assicurare attività formative volte allo sviluppo di competenze professionali da applicare in ambiti molto delicati.

Le attività di tirocinio curriculare e *post lauream* sono fondamentali per la preparazione di professionisti capaci di agire sugli aspetti comportamentali, relazionali, cognitivi e affettivi della



tutela e della promozione della salute e richiedono - in analogia con quanto stabilito per i corsi di laurea in medicina, delle professioni sanitarie o in formazione primaria - l'obbligatorietà della frequenza di attività pratiche guidate da svolgere anche in strutture assistenziali, formative e produttive esterne all'università.

Queste caratteristiche del percorso formativo sono evidentemente incompatibili con grandi numeri di allievi e richiedono una classe di minore numerosità per i Corsi di Studio in psicologia.

Nonostante le motivate richieste, il D.M. n. 987 del 12/12/2016 su "Autovalutazione, Valutazione, Accredimento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari", mantiene l'assegnazione dei Corsi di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche e dei Corsi di Laurea Magistrale in Psicologia alla classe di massima numerosità.

**I Corsi di Studio per la formazione degli psicologi sono al momento gli unici fra quelli attinenti alle professioni preposte alla tutela del diritto costituzionale alla salute ad essere assegnati alla classe di massima numerosità.**

Questa scelta risulta del tutto incoerente con una prospettiva volta ad assicurare qualità nella formazione in un ambito socialmente così rilevante.

Continuare ad iscrivere numeri così alti di studenti ai corsi L24 e LM51 non può non avere gravi conseguenze sulla capacità dei dipartimenti universitari di mantenere standard didattici adeguati a formare e occupare professionisti competenti e responsabili, a garantire una produzione scientifica qualificata, nonché a integrare le attività di didattica, ricerca e tirocinio nelle aule e nelle sedi professionali.

## **2) Revisione dell' Esame di stato.**

Ai sensi della legge sull'Ordinamento della professione di Psicologo (n. 56 del 18 febbraio 1989), l'**Esame di Stato** per psicologi è stato sinora regolamentato dal D.M. 13 gennaio 1992 n. 240, e dal successivo D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328.

Dopo sedici anni, constatando l'evoluzione del sistema professionale, la sempre più complessa articolazione degli interventi psicologici e i cambiamenti intervenuti nell'impianto degli ordinamenti didattici dei corsi di studio in psicologia, il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, la Conferenza della Psicologia Accademica e l'Associazione Italiana di Psicologia, hanno convenuto che **l'attuale forma dell'Esame di Stato non risponde più alle sue finalità di cerniera tra formazione e mondo del lavoro**, non consentendo di valutare in modo efficace le competenze metodologiche, deontologiche e professionali acquisite nel percorso universitario e nel successivo tirocinio professionalizzante.

Per assicurare il contributo di psicologi qualificati alla promozione della salute e del benessere e per dare risposta ai nuovi bisogni emergenti nella società, le suddette organizzazioni, che unite rappresentano tutte le componenti accademiche e professionali della psicologia italiana, ritengono **necessario e urgente** rendere più efficiente l'organizzazione dei tirocini e **modificare l'Esame di Stato**, adottando una procedura che privilegi la valutazione degli aspetti metodologici e applicativi della professione, l'uniformità degli obiettivi formativi, la responsabilizzazione delle sedi locali.

### 3) Riordino delle Specializzazioni.

La formazione di terzo livello, successiva all'abilitazione professionale, delle scuole di specializzazione Universitarie in area psicologica presenta anch'essa la necessità di un intervento riformatore che ne potenzi la funzione e ne aumenti la sostenibilità.

In coerenza con i criteri che hanno ispirato il recente riordino delle scuole di area sanitaria, è stato richiesto dalle organizzazioni scriventi un Decreto di **Riordino degli Ordinamenti delle Scuole di Specializzazione dell'Area Psicologica**, che ne possa articolare i percorsi da 240 CFU in 4 anni di corso, destinando almeno il 70% del complesso delle attività formative, pari a 168 CFU, ad attività professionali di formazione specialistica supervisionata (da svolgersi in strutture universitarie o convenzionate) coerenti con i profili specialistici e gli obiettivi di ciascuna tipologia di scuola, che potranno essere riconsiderati e meglio precisati dallo stesso Decreto, con una riduzione della durata della formazione Universitaria anche rispetto agli attuali 300 CFU in 5 anni, in linea con quanto avvenuto con le Scuole di Area Medica e Sanitaria, senza alcun costo aggiuntivo per la pubblica amministrazione.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, la Conferenza della Psicologia Accademica, l'Associazione Italiana di Psicologia, in rappresentanza della comunità professionale accademica e scientifica dell'intera psicologia italiana, rinnovano con la presente quanto già richiesto in precedenti occasioni, auspicando la tempestiva adozione dei provvedimenti riformatori necessari a migliorare complessivamente la qualità della formazione e degli interventi degli psicologi professionisti.

\*\*\*

#### In conclusione:

- si rinnova con forza la richiesta di correggere l'Allegato D al D.M. n. 987 del 12/12/2016 e di collocare i Corsi di Studio coerenti con le altre professioni sanitarie in classi con minore numerosità di immatricolati, più consone ad assicurare i necessari obiettivi didattici e formativi e più adeguate ad affrontare gli impegni onerosi richiesti dal nuovo sistema di valutazione anche in materia di occupabilità dei laureati;
- si propone una modifica delle procedure di Tirocinio e dell'Esame di Stato, capace di favorire un maggiore avvicinamento tra formazione e lavoro ed evitare che nell'Esame di Stato si ripeta l'accertamento di nozioni e conoscenze teoriche acquisite durante il percorso universitario. In particolare si auspica che le prime due prove scritte dell'Esame di Stato siano sostituite da *una sola prova concernente tematiche applicative e metodologiche* e seguite da una prova orale capace di valutare l'insieme di conoscenze, capacità e requisiti etico professionali che contraddistinguono le competenze necessarie per svolgere le attività caratterizzanti la professione psicologica;
- si auspica che venga accolta al più presto la richiesta di un Decreto per il riordino degli ordinamenti delle Scuole di specializzazione di area psicologica in linea con i criteri che hanno ispirato il recente riordino delle scuole di area sanitaria e che



risponda alle mutate necessità e caratteristiche della comunità professionale degli oltre 100.000 psicologi italiani.

Esprimendo la massima disponibilità a collaborare in ogni fase e in ogni sede che possa portare all'auspicata realizzazione di ciascuna delle richieste sopra esposte, siamo a richiedere un incontro con la signora Ministro al fine di poter illustrare l'articolazione delle richieste formulate.

*Roma, 25 maggio 2017*  
*Prot. 17000158*

Il Presidente del CNOP  
Fulvio Giardina

Il Presidente della CPA  
Rosalinda Cassibba

Il Presidente della AIP  
Fabio Lucidi